

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

MODIFICHE DEGLI ARTT. 33 e 35 DELLO STATUTO SOCIALE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Signori Azionisti

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al secondo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria:

- Modifiche degli artt. 33 e 35 dello statuto sociale

Nel dicembre 2010, la Banca d'Italia ha adottato una serie di modifiche alla normativa di vigilanza prudenziale in vista del recepimento della disciplina comunitaria nota come CRD II (si tratta delle direttive 2009/27, 2009/83 e 2009/111, che hanno modificato le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

Fra le altre cose, la nuova disciplina (Tit. I – Cap. 2, Sez. II, Paragrafo 3 delle Nuove Istruzioni di Vigilanza per le Banche) ha ridefinito le caratteristiche necessarie affinché uno strumento possa essere qualificato come strumento di capitale, rientrando così nella componente primaria del patrimonio di base delle banche e potendo essere computato senza limiti.

Nel considerare gli strumenti rientranti nel proprio capitale alla luce della mutata normativa di vigilanza, la Banca ha rilevato che, al fine di assicurare la conformità alla nuova disciplina delle azioni privilegiate, come definite negli art. 33 e 35 dello Statuto, occorrerà provvedere alla modifica di alcune delle loro caratteristiche.

In particolare, secondo la nuova normativa, in relazione agli strumenti rientranti nel capitale delle banche, fra l'altro:

- (i) non possono essere attribuiti privilegi nel pagamento dei dividendi ad eccezione del caso in cui essi siano calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni prive di questo vantaggio;
- (ii) tali dividendi devono essere corrisposti “pari passu” con i dividendi sulle altre azioni e non possono essere cumulativi;
- (iii) non vi sono privilegi nella copertura delle perdite.

Ove non si modificasse il privilegio attualmente riconosciuto alle azioni privilegiate, la porzione patrimoniale da esse rappresentata verrebbe esclusa dalla componente primaria del patrimonio di base della Banca ed inclusa, piuttosto, fra gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, risultando assoggettata ai relativi limiti di computo.

L'esclusione dal capitale dell'aggregato rappresentato dalle azioni privilegiate, in un contesto in cui il *core capital* rappresenta forse il principale indicatore della stabilità patrimoniale di un'istituzione creditizia, arrecherebbe alla Banca un significativo pregiudizio. Tale aggregato rappresenta, infatti, il 16,84% del capitale della Banca.

Se è vero che la disciplina attualmente in vigore non prevede un coefficiente patrimoniale legato al *core capital*, è altrettanto vero che il c.d. *common equity tier 1 ratio* rappresenta una grandezza fondamentale nella valutazione degli analisti, anche nella prospettiva del passaggio al sistema di Basilea 3 che introdurrà tale nuovo requisito patrimoniale anche in punto di vigilanza prudenziale.

Il mantenimento delle azioni privilegiate all'interno del capitale della Banca corrisponde, quindi, ad un'essenziale esigenza di BMPS.

A tal fine, occorrerà promuovere la modifica degli articoli 33 e 35 dello Statuto, al fine di allineare le caratteristiche delle azioni privilegiate a quelle previste dalla nuova normativa di vigilanza per gli strumenti rientranti nel capitale delle banche.

In particolare, le modifiche dovranno riguardare sia il privilegio relativo alla remunerazione, sia la prelazione nel rimborso del nominale in caso di liquidazione o scioglimento, sicché, con l'approvazione della relativa delibera da parte degli Azionisti, le azioni privilegiate esistenti risulterebbero trasformate in azioni privilegiate con caratteristiche diverse.

Più precisamente, per effetto delle modifiche statutarie in questione, la natura delle azioni privilegiate risulterà significativamente modificata, in quanto:

- il privilegio non sarà più determinato come combinazione fra un dividendo di priorità espresso come percentuale sul valore nominale delle azioni (5%, nel caso di specie) e un privilegio di preferenza (inteso come maggiorazione del dividendo rispetto a quello relativo alle azioni ordinarie), ma risulterebbe espresso solo come privilegio di preferenza con perdita, pertanto, del privilegio di priorità;
- il privilegio non sarà cumulativo e, pertanto, non potrà mantenersi la previsione statutaria per la quale, qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore al dividendo privilegiato, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- in caso di liquidazione e scioglimento, le azioni privilegiate saranno equiparate alle azioni ordinarie dal punto di vista del grado di subordinazione del diritto al rimborso del nominale.

Si fa presente che le modifiche agli articoli 33 e 35 dello Statuto, comportando la perdita di alcuni diritti patrimoniali per gli azionisti privilegiati, saranno sottoposte anche alla relativa assemblea speciale di talché l'efficacia della delibera risulti condizionata all'approvazione delle modifiche da parte di tale assemblea speciale. Infine, poiché le modifiche in questione hanno un potenziale impatto sugli azionisti di risparmio, le menzionate modifiche saranno sottoposte anche all'assemblea speciale degli stessi.

.. °°.. .. °°.. .. °°..

Si riportano quindi le seguenti proposte di modifiche statutarie agli articoli **33 e 35** del vigente Statuto, come da testo a fronte

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>MODIFICHE PROPOSTE</i>
Articolo 33	Articolo 33
<p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:</p> <p>a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;</p> <p>b) una quota, determinata dall'Assemblea, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore alla misura sopra indicata, la differenza è computata in aumento del dividendo</p>	<p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:</p> <p>a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;</p> <p>b) una quota, determinata dall'Assemblea, ai soci portatori delle azioni di risparmio a titolo di dividendo, fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.</p> <p>Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura sopra</p>

<p>privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>c) una ulteriore quota, determinata dall'Assemblea, ai soci portatori delle azioni di risparmio a titolo di dividendo, fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.</p> <p>Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura sopra indicata, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>d) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.</p> <p>2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie; successivamente a tutte le azioni in modo che alle azioni privilegiate e alle azioni di risparmio spetti in ogni caso un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'uno per cento del valore nominale dell'azione, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.</p> <p>3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge</p>	<p>indicata, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>c) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.</p> <p>2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie e alle azioni privilegiate; successivamente a tutte le azioni in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto a quello delle azioni ordinarie, alle azioni di risparmio spetti in ogni caso un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'uno per cento del valore nominale dell'azione, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.</p> <p>3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.</p>
Articolo 35	Articolo 35
<p>1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.</p> <p>2. Alle azioni privilegiate, e successivamente alle azioni di risparmio, spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.</p>	<p>1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.</p> <p>2. Alle azioni di risparmio, spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.</p>

Relativamente alla proposta di modifica degli artt. 33 e 35 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

.. °° .. °° .. °° ..

Signori azionisti

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

" L'assemblea straordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(a) di modificare gli artt. 33 e 35 dello statuto sociale che assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 33

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
 - a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
 - b) una quota, determinata dall'Assemblea, ai soci portatori delle azioni di risparmio a titolo di dividendo, fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.
Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura sopra indicata, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
 - c) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie e alle azioni privilegiate; successivamente a tutte le azioni in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto a quello delle azioni ordinarie, alle azioni di risparmio spetti in ogni caso un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'uno per cento del valore nominale dell'azione, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 35

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
2. Alle azioni di risparmio spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.

(b) di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione.